



Automobilistiche dal 1° Gennaio 2011

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L.n. 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI - AUTOCARAVAN - RIMORCHI - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE ANNUO DEL KW/CV	
	KW	CV
AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006		
EURO 0 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,00 4,50	2,21 3,31
EURO 1 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,90 4,35	2,13 3,20
EURO 2 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,80 4,20	2,06 3,09
EURO 3 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,70 4,05	1,99 2,98
EURO 4/5 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,58 3,87	1,90 2,85
AUTOBUS	2,94	2,16
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI) ESCLUSO AUTOCARAVAN	0,43	0,32
AUTOCARAVAN	1,00	0,74
* RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 t. RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 t.	Tassa fissa 25,00	
*CICLOMOTORI	Tassa fissa 22,00	
*QUADRICICLI LEGGERI ALIMENTATI A BENZINA	50,00	
*QUADRICICLI LEGGERI ALIMENTATI A GASOLIO	50,00 + 1,00 (per ogni KW)	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	OLTRE 11 KW o 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	26,00	1,70 per ogni KW . 1,25 per ogni CV
EURO 1	23,00	1,30 per ogni KW . 0,96 per ogni CV
EURO 2	21,00	1,00 per ogni KW . 0,74 per ogni CV
EURO 3	19,11	0,88 per ogni KW . 0,65 per ogni CV

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di auto-tassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **KW**, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5).

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i **KW**, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (**CV**), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella.

ATTENZIONE:

- Ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. b) della L. n° 448/98, dal 1° gennaio 2005 è abolita la sovrattassa per i veicoli a gasolio non ecologici. Pertanto, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà dovrà essere effettuato in ragione d'anno. La tariffa applicata è riportata alla voce "Autoveetture e autoveicoli uso promiscuo".
- Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006).

* Trattasi di tassa di circolazione

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) Il veicolo di proprietà di persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico.
- 2) Il veicolo di proprietà di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida pluriamputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico.
- 3) Il veicolo di proprietà di persona invalida per ridotte o impedito capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione.

L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 cc. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 cc.

Ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

- a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) esenzione per gli autoveicoli che effettuano, contemporaneamente, il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
- d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- e) gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni

Riduzioni:

La tassa automobilistica regionale di proprietà è **ridotta** nella misura seguente per:

- a) autoveetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
- b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
- c) autoveetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50 per cento;
- d) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30 per cento.
- e) autoveicoli omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva ad idrogeno o doppia fin dall'omologazione o a seguito di installazione successiva a gas metano, GPL, idrogeno ed elettrica, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad Euro 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE LOMBARDIA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: numero verde 800151121

PORTALE dei TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it

E.MAIL: prontobollo@regione.lombardia.it

A cura di





Automobilistiche dal 1° Gennaio 2011

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE
- MOTOCARRI - MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA
- RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

AUTOCARRI

(Esclusi autocarri di cui Art.1, C. 240, L. n. 296/2006)

Portata in Kg		Tassa annuale
OLTRE	FINO A	
0	400	22,82
400	800	31,95
800	1000	41,07
1000	1500	54,77
1500	2000	77,58
2000	2500	100,40
2500	3000	123,22
3000	3500	146,04
3500	4000	168,86
4000	4500	191,68
4500	5000	214,50
5000	6000	237,32
6000	7000	264,70
7000	8000	292,08

TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 14 luglio 2003 n. 10 gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella Regione Lombardia, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa	Descrizione	Tassa annuale	Tassa quadrimestrale
		€	€
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	267,00	89,00
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	585,00	195,00
Tariffa 3	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	585,00	195,00
		825,00	275,00

Nota. • Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

- La tassa non è dovuta per i veicoli di cui alle tariffe 1 e 2 della tabella per i quali risulta, dalla carta di circolazione, annotato "il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi".
- Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.
- La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulta annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cc.)

Cilindrata	Tassa annuale
da 51 a 125 cc.	20,00

Portata in Kg	Tassa annuale
Fino a 400 Kg	21,73
Oltre 400 fino a 800 Kg	30,43
» 800 » 1000 »	39,12
» 1000 » 1500 »	52,16
» 1500 » 2000 »	73,89

NB: I motocarri a portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cc. e oltre)

Portata in Kg	Tassa annuale
Fino a 400 Kg	22,82
Oltre 400 fino a 800 Kg	31,95
» 800 » 1000 »	41,07
» 1000 » 1500 »	54,77
» 1500 » 2000 »	77,58

TARGHE PROVA

	Tassa annuale
Autoveicoli e rimorchi	210,00
Ciclomotori	20,00
Motoveicoli	32,00

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

Numero Posti: Da	Numero Posti: A	Tassa annuale
1	15	114,10
16	25	171,14
26	40	255,57
41	999	427,17

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE LOMBARDIA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: numero verde 800151121

PORTALE dei TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it

E.MAIL: prontobollo@regione.lombardia.it

A cura di





Automobilistiche dal 1° Gennaio 2011

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA

- AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
- COMPLESSI: AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (Dlgs. 24/2/97 n.43 e D.M. 27/12/99)
- TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Tassa	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	annuale Senza sospensione pneumatica o equivalente	quadrimestrale Senza sospensione pneumatica o equivalente
1	12	15	15	19			299,55	99,85
2			19	21	23	25	333,63	111,21
3			21	23	25	27	368,23	122,74
4	15						414,20	138,07
5			23				471,53	157,18
6					27	29	528,85	176,28
7					29		673,98	224,66

AVVERTENZE

La tassa è ridotta del 20% per gli autocarri dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione.

TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Al sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 14 luglio 2003 n° 10 gli autoveicoli per trasporto di cose, intestati a residenti nella Regione Lombardia oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrisponderci entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

tariffa	tipo veicolo	Tassa annuale	Tassa quadrimestrale
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 267,00	€ 89,00
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 585,00	€ 195,00
Tariffa 3	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 585,00	€ 195,00
		€ 825,00	€ 275,00

Nota. • Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

• La tassa non è dovuta per i veicoli di cui alle tariffe 1 e 2 della tabella per i quali risulta, dalla carta di circolazione, annotato "sospensione al traino".

• Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

• La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulta annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Tassa annuale minima		Tassa quadrimestrale minima	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
1	12		23	29							175,60	307,29	58,53	102,43
2			29	31					36	40	225,18	336,21	75,06	112,07
3			31	33			36	38			335,18	465,33	111,73	155,11
4					36	38			40		370,30	535,05	123,43	178,35
5							38	40			454,48	628,01	151,49	209,34
6			33		38						514,91	706,51	171,64	235,50
7							40				628,01	929,62	209,34	309,87

Nota. Qualora la somma degli importi della tassa dovuta (tassa autotrice + tassa aggiuntiva massa rimorchiabile) risulti inferiore agli importi minimi della presente tabella, è dovuta l'integrazione della tassa fino al raggiungimento di tali importi minimi

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE LOMBARDIA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: numero verde 800151121

PORTALE dei TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it

E-MAIL: prontobollo@regione.lombardia.it

A cura di





Automobilistiche dal 1° Gennaio 2011

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA

- TERMINI DI PAGAMENTO
- SCADENZE

SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO:

1. Per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 la tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo di 12 mesi ed il relativo pagamento deve essere effettuato **nel mese** successivo a quello di scadenza del versamento in corso di validità.
2. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004 sono interessati da:
 - Prima iscrizione
 - Rientro da esenzione o sospensione
 - Rientro in possesso

Il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruttivo dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento stesso e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.
3. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.
4. La tassa automobilistica regionale può essere corrisposta **quadrimestralmente**, con decorrenza dal mese di immatricolazione, **solo** per le seguenti tipologie di veicoli:
 - Veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente
 - Autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate
 - Autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile
5. Il pagamento della tassa di circolazione regionale deve essere effettuato anteriormente l'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre).

NOTA: Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

PAGAMENTI INFERIORI ALL' ANNUALITÀ

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione, avendo cura di individuare il corretto valore annuo riferito alla portata massima, del KW o del CV (per questi ultimi differenziati in base alla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

$\frac{\text{importo annuale} \times \text{Kw} \times \text{mesi}}{12}$	ovvero	$\frac{\text{importo annuale} \times \text{CV} \times \text{mesi}}{12}$
---	--------	---

VEICOLI ULTRAVENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, **ad uso privato, destinati esclusivamente al trasporto di persone**, sono assoggettati al pagamento della **tassa di circolazione regionale, in misura fissa**, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni del gas di scarico.

Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono **esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale**, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Gli importi fissi sono:
 - **30,00** euro per le autovetture
 - **20,00** euro per i motoveicoli

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La sanzione è ridotta al 2,50% se il versamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine, al 3% se il versamento è eseguito dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del termine. Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.d.S.

appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE LOMBARDIA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: numero verde 800151121

PORTALE dei TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it

E.MAIL: prontobollo@regione.lombardia.it

A cura di

